



- considerato innanzitutto che l'art. 373 c.p.c. contempla la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata per cassazione e non invece la sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa;
- considerato come in ogni caso, anche ammessa la sospensibilità dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato anteriormente all'inizio dell'esecuzione, nel caso di specie l'esecutività del decreto in contestazione attiene solo ed esclusivamente alla statuizione di condanna dell'opponente, odierna ricorrente, al pagamento delle spese processuali liquidate dal Tribunale in complessivi € 1.100,00 per compenso professionale, oltre accessori;
- rilevato che presupposto per l'accoglimento dell'istanza ex art. 373 c.p.c. è il danno "grave ed irreparabile" che possa derivare dalla predetta esecuzione;
- ritenuto palesemente insussistente nel caso di specie tale presupposto alla luce di quanto previsto dall'art. 113, III comma, l.f.;
- considerato inoltre e più in generale che nulla è stato non solo provato ma neppure allegato circa l'ammontare dell'attivo fallimentare e l'incapienza o meno dello stesso a soddisfare le ragioni dei creditori;
- ritenuta altresì la manifesta inammissibilità ed infondatezza dell'istanza ex art. 19 l.f. avente ad oggetto la sospensione dell'attività di riparto dell'attivo patrimoniale o, in subordine, nei limiti della somma di € 50.000,00, fino alla definizione del giudizio di Cassazione;
- considerato innanzitutto che l'art. 19 disciplina e prevede che, proposto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, la Corte d'Appello, ricorrendo gravi motivi, possa sospendere, su richiesta di parte o del curatore, in tutto o in parte ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo;
- considerato pertanto che la sospensione della liquidazione dell'attivo è cosa diversa dalla pretesa sospensione dell'attività di riparto, trattandosi, tra l'altro, di fasi della procedura fallimentare regolate rispettivamente nel capo VI e nel capo VII del titolo II della legge fallimentare;
- considerato che il decreto legislativo n. 169/2007 ha abrogato il comma 2 dell'art. 19 l.f. che nella riformulazione della norma effettuata con il d.lgs. 6/2006 inizialmente prevedeva la possibilità di chiedere la concessione o la revoca del provvedimento di sospensione della liquidazione dell'attivo anche nelle more del giudizio di cassazione, con la conseguenza che in caso di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento da parte della Corte di Appello è venuta meno la possibilità di avanzare una nuova istanza di sospensione nonostante la pendenza del ricorso per cassazione;
- considerato che secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, non avendo l'art. 19 natura di strumento inibitorio interinale ma costituendo uno strumento alternativo e sostitutivo del regime ordinario di sospensione dell'efficacia della sentenza, il sistema ordinario dei provvedimenti interinali di sospensione dell'efficacia delle sentenze non è applicabile alla sentenza di reclamo in materia fallimentare, con la conseguenza che l'abrogazione del secondo comma dell'art. 19 in esame non consente l'applicazione della disciplina di diritto comune e segnatamente dell'art. 373 c.p.c. ( cfr. Cass. n. 10792/2003; Corte d'Appello L'Aquila 17.7.2012);
- ritenuto come anche a voler ritenere applicabile l'art. 373 c.p.c. tale applicazione riguarderebbe esclusivamente la sentenza dichiarativa di fallimento e non invece un decreto di rigetto di un'opposizione allo stato passivo come è il caso di specie;
- rilevato come del resto la "ratio" dell'istituto dell'art. 19 l.f. è quella di scongiurare il pericolo che, nelle more del giudizio di reclamo, la procedura porti a una dispersione o diminuzione del patrimonio fallimentare che successivamente, in seguito a revoca del fallimento, risultino inutili, "ratio" che non ha nulla a che vedere con il fine perseguito dall'attuale ricorrente;
- ritenuto pertanto del tutto inammissibile la richiesta di applicazione "analogica" dell'art. 19 l.f. alla presente fattispecie;
- ritenuto inoltre che la prelazione pignorizia vantata dalla Banca ha in ogni caso per oggetto esclusivamente i titoli obbligazionari costituiti in pegno, sì che nessun "privilegio" e tantomeno "prededuzione" ( cfr.pag. 2 del ricorso) possono essere riconosciuti sul denaro, neppure nei limiti della somma di € 50.000,00 di cui vorrebbe sospendere la ripartizione allo stato, peraltro, del tutto ipotetica e non preannunciata dal curatore;



- rilevato inoltre che, come correttamente evidenziato dal fallimento in memoria difensiva, ben diversi sono gli strumenti previsti dall'ordinamento a tutela dei creditori in sede di distribuzione dell'attivo ( cfr. artt. 110 e 113 l.f.);
- ritenuto pertanto che il ricorso deve essere rigettato, riservata alla Suprema Corte di Cassazione la statuizione sulle spese

**P.Q.M.**

rigetta il ricorso ex artt. 373 c.p.c. e 19 l.f. proposto dalla Banca Popolare

Soc. Coop s.r.l.

Si comunichi

Alessandria, 16.8.2016

Il Presidente  
(*dott.ssa C. Santinello*)